

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

*Nella colonna di destra, in grassetto, gli emendamenti approvati*

<p style="text-align: center;"><b>Art. 1. Cittadinanza e Costituzione</b></p> <p>1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.</p> <p>Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.</p> <p>2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1. Cittadinanza e Costituzione</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1-bis</b></p> <p><i>1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal <b>regolamento di cui al</b> decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e</p>

<p>grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.</p> <p>2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.</p> <p>3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.</p>	<p>di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.</p> <p>2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' <b>effettuata tramite l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.</b></p> <p>3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento <b>al voto inferiore a sei decimi</b> nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> <b>Valutazione del rendimento scolastico degli studenti</b></p> <p>1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.</p> <p>2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.</p> <p>3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b> <b>Valutazione del rendimento scolastico degli studenti</b></p> <p>1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite <b>sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi ed illustrate</b> con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.</p> <p>2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, <b>nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.</b></p>

<p>non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.</p> <p>4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;</li> <li>b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;</li> <li>c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;</li> <li>d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;</li> <li>e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.</li> </ul> <p>5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.</p>	<p><b>3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».</b></p> <p><b><i>Sostituire il comma 4 con il seguente:</i></b></p> <p><b>«4. È abrogato l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226».</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b></p> <p><b>Insegnante unico nella scuola primaria</b></p> <p>1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p><b>Insegnante unico nella scuola primaria</b></p> <p>1. Nell'ambito degli obiettivi di <b>razionalizzazione</b> di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti <b>previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64</b> e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche <b>della scuola</b></p>

<p>insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.</p> <p>2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.</p>	<p><b>primaria</b> costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5. Adozione dei libri di testo</b></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5. Adozione dei libri di testo</b></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, <b>salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento</b> da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere <b>dei competenti organi scolastici</b>, concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</p> <p><i>Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).</b></p> <p>1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/010, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), e dell'articolo 1, comma 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello</p>

	<p>ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.</p> <p>2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A ed hanno conseguito la relativa abilitazione.</p> <p>3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea ed ai corsi quadriennali sopra indicati.</p> <p>4. I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b> <b>Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria</b></p> <p>1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.</b> <b>Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria</b></p> <p>1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e <b>successive modificazioni</b>, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, <b>nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.</b></p>

<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <b>Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</b></p> <p>1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7.</b> <b>Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.</b></p> <p>1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l'accesso alle <b>scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia</b> di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che <b>superano</b> il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b> <b>Norme finali</b></p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8.</b> <b>Norme finali</b></p> <p><i>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</i> <b>1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</b></p>

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	
--	--